

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5440

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORLANI, DE MITA, FRONZA CREPAZ, GAVA, MATTARELLA, LEGA, ANSELMI, CAVIGLIASSO, COSTA SILVIA, MARTINI, MAZZUCONI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, TEALDI, GITTI, AUGELLO, CARRUS, BALESTRACCI, ZUECH, VITO, PISICCHIO, AZZOLINI, STEGAGNINI, AGRUSTI, AIARDI, ALESSI, AMALFITANO, ANDREOLI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZARO, BARUFFI, BATTAGLIA PIETRO, BERTOLI, BIAFORA, BIANCHI, BIANCHINI, BIASCI, BINETTI, BONSIGNORE, BORTOLAMI, BORRA, BORRI, BORRUSO, BOTTA, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, BUONOCORE, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CARELLI, CARRARA, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIAFFI, CICCARDINI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COBELLIS, COLONI, CORSI, CRESCENZI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, DARIDA, D'ONOFRIO, DUCE, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FIORI, FORMIGONI, FOSCHI, FRACANZANI, FRASSON, GEI, GELPI, GORIA, GOTTARDO, GREGORELLI, GRILLO LUIGI, LAMORTE, LATTERI, LEONE, LIA, LUSETTI, MALVESTIO, MANSORIO, MANNINO CALOGERO, MARTUSCELLI, MATULLI, MELELEO, MENSURATI, MERLONI, MEROLLI, MICHELINI, NAPOLI, ORSE-NIGO, ORSINI BRUNO, PATRIA, PERANI, PICCIRILLO, PIREDDA, PORTATADINO, RABINO, RADI, RAVASIO, RICCI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROCELLI, ROSINI, ROSSI, SANESE, SANGALLI, SANTUZ, SANZA, SAPIENZA, SARETTA, SARTI, SAVIO, SCÀLFARO, SEGNI, SERRA, SILVESTRI, SINESIO, SPINA, TASSONE, TESINI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, VOLPONI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI

Presentata il 7 febbraio 1991

Linee di indirizzo per una politica per la famiglia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ci sono oggi molti segnali che rivelano un generale clima di rinnovato interesse attorno alla famiglia.

Nella più autorevole sede internazionale, l'ONU, due decisioni hanno sottolineato il ruolo centrale della famiglia:

la convenzione internazionale per i diritti del bambino;

la proclamazione del 1994 come « anno internazionale della famiglia ».

In ambito europeo, la CEE, nel 1983 e nel 1985, in due importanti risoluzioni, ha riconosciuto la necessità di un sostegno economico e sociale alla famiglia, mentre il Consiglio d'Europa, nel 1988, ha invitato gli Stati membri ad adeguare

le loro politiche familiari a questa esigenza (raccolta 1074-88).

In ambito nazionale va registrato che, oltre alla DC, anche il PSI e il MSI-DN hanno presentato alcune proposte di legge a favore della famiglia.

In Italia la famiglia ha un posto privilegiato nella Costituzione repubblicana del 1948: essa vi compare già nei « principi fondamentali » e, precisamente, è sottintesa fra le formazioni sociali nominate all'articolo 2, formazioni in cui il cittadino svolge la sua personalità e cui spetta il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo.

Compare inoltre nel titolo II della parte I, « Rapporti etico-sociali »; anzitutto all'articolo 29 (« La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio »), quindi agli articoli 30 (sui diritti-doveri dei genitori), 31 (sui compiti della Repubblica verso la famiglia), 36 (sul diritto ad una retribuzione « ... sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa »), 37 (sul lavoro femminile e minorile).

Ma, attualmente, in realtà, dopo le leggi degli anni settanta fondamentali per la famiglia, come la riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), la legge sulla tutela delle lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971, n. 1204), la legge sui consultori familiari (legge 29 luglio 1975, n. 405), scontiamo un ventennio di disattenzione a questa cellula fondamentale della società presa in quanto tale e non disaggregata nei suoi componenti.

Un esempio tra i tanti di questa realtà: il capitolo degli assegni familiari.

Nel 1975 lo Stato spendeva, per gli assegni familiari, una cifra pari a 2.200 miliardi di lire che, se rapportati all'aumento del costo della vita, dovrebbero corrispondere oggi a circa 10.000 miliardi di lire. Invece, nonostante l'introduzione dell'assegno al nucleo familiare, lo Stato spende oggi appena 5.000-6.000 miliardi di lire.

Negli anni cinquanta-sessanta gli assegni familiari seguivano l'aumento della contingenza. Poi questo meccanismo è

sparito e, in seguito, fu sostituito da adeguamenti periodici a richiesta dei sindacati: l'ultimo di questi aumenti ci fu nel 1975 e poi più niente fino al 1980!

In concreto e paradossalmente, se confrontiamo in Italia la situazione economica di un celibe e di una famiglia numerosa scopriamo una grossa disparità che non è colmata dall'effetto redistributivo combinato del fisco e degli assegni familiari.

Fatti i conti, sullo stesso stipendio, al netto delle tasse e con la maggiorazione degli assegni familiari il reddito di una famiglia di sei persone arriva ad essere 1,6 volte superiore a quello del celibe, mentre i costi si aggirano fra le 3,6 e le 4,4 volte superiori: il benessere della famiglia risulta inferiore del 56 per cento (dati questi calcolati dall'onorevole Gorreri).

Risulta chiaro che occorre mettere mano ad una seria e generale riconsiderazione dell'impostazione politica a tutti i livelli e in tutti i settori. La meta è: porre la famiglia quale effettivo soggetto sociale, con la libertà e gli spazi necessari per poter esplicare in pieno il suo ruolo e la sua vocazione.

Essa ha in sé la capacità di darsi e di dare risposte; l'importante allora è creare le condizioni perché queste potenzialità si esplichino in un contesto sociale che favorisca l'incontro, il dialogo, la solidarietà familiare.

Quali le condizioni per una simile rinnovata politica per la famiglia?

Anzitutto una forte base di consenso, di adesione culturale diffusa sull'importanza della famiglia; quindi riconoscere l'autonomia della famiglia che si traduce nel riconoscimento dei doveri e dei limiti dello Stato nei confronti di essa: lo Stato si deve limitare a creare le condizioni perché tutte le scelte (economiche, educative, procreative) possano essere svolte liberamente con responsabilità e consapevolezza, e, una volta compiute, siano rispettate e sostenute con servizi concreti; infine riconoscere la soggettività della famiglia, cioè non farne un oggetto passivo dell'interesse dello Stato, ma soggetto dinamico e attivo, in pratica creare una

sinergia di risorse tra potenzialità della famiglia e doveroso intervento dei servizi pubblici.

Sono queste le premesse di valore che stanno alla base della proposta del gruppo della DC.

Bisogna trovare delle « linee di indirizzo per una politica della famiglia ». Questa espressione indica l'obiettivo: fare del soggetto-famiglia l'orizzonte sul quale devono misurarsi tutte le altre politiche, da quelle economiche a quelle fiscali, edilizie, scolastiche, previdenziali, ecc.

Riconoscendo inoltre che una effettiva tutela della famiglia passa per le politiche degli enti locali, nella proposta si individuano i temi sui quali si rende necessaria una normativa elaborata dalle regioni.

Va sottolineato che la famiglia di cui si parla, quando se ne parla, come soggetto giuridico, è quella riconosciuta dalla Costituzione come fondata sul matrimonio. Dato questo contesto costituzionale, la famiglia di fatto non può rientrare nelle leggi italiane come soggetto giuridico. Ovviamente, i diritti che si riferiscono alla paternità e alla maternità restano chiaramente tutelati, anche per queste coppie, perché paternità e maternità sono un valore sociale e quindi vanno difesi e sostenuti in quanto tali.

E passiamo ad analizzare la presente proposta di legge su cui il partito della democrazia cristiana si è impegnato politicamente per una rapida attuazione.

I titoli principali:

I) nel titolo primo si definiscono i principi e le finalità secondo gli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 della Costituzione.

II) nel titolo secondo si individuano gli interventi integrati a sostegno della maternità e della paternità, riconoscendone il valore sociale.

In concreto: tutela della gravidanza mediante l'organizzazione di servizi sanitari efficienti e diversificati; tutela della generazione in difficili condizioni sociali, con aiuti economici, strutture di accoglienza, esenzioni, assistenza domiciliare e agevolazioni per la casa; coordinamento dei tempi del lavoro e della famiglia, per

corrispondere al diritto-dovere dei genitori di educare i figli, compresi quelli adottivi.

Vengono quindi apportate modifiche alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per consentire alla lavoratrice o, in alternativa, al lavoratore, di assentarsi dal lavoro dopo i periodi di assenza obbligatoria, fino al secondo anno di età del bambino, col diritto alla conservazione del posto.

Tali periodi di assenza sono computati ai fini dell'anzianità.

Questa proposta di legge riporta all'interno della legge n. 1204 del 1971 la situazione dei genitori di portatori di *handicap*, per i quali è riconosciuto il diritto al prolungamento dell'assenza facoltativa fino a tre anni di età del bambino.

Anche per le famiglie in difficoltà sono previste disposizioni particolari. Per motivi di famiglia i lavoratori possono chiedere l'aspettativa per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta mesi nella intera vita lavorativa. È una aspettativa non retribuita, ma recuperabile con il prolungamento del rapporto di lavoro. Questo diritto vale anche per i genitori di figli adottivi o in affidamento.

È prevista inoltre la possibilità, in qualsiasi momento, per esigenze familiari, della trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo parziale.

Vi è sancito il riconoscimento del valore sociale del lavoro casalingo ed è previsto che le regioni e le province autonome disciplinino l'istituzione di un fondo per favorire la costituzione e la gestione di cooperative di casalinghe.

III) Il titolo terzo riguarda i servizi alla famiglia riconosciuta come soggetto della educazione, della assistenza e del sistema dei servizi sociali. Anche a questo fine lo Stato dovrà favorire l'associazionismo e la cooperazione tra le famiglie.

Nell'ambito del sistema integrato dei servizi è prevista la realizzazione di strutture di accoglienza di pronto intervento.

L'assistenza domiciliare si realizza come progetto integrativo socio-assisten-

ziale-sanitario. La proposta di legge prevede anche modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405, relativa ai consultori, soprattutto per delineare con più esattezza le finalità del consultorio. Propone inoltre modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sugli asili nido per facilitare l'accesso dei bambini in situazioni di rischio.

Nel campo sanitario le regioni devono istituire per ogni comune capoluogo un servizio centralizzato di trasporto neonatale. L'organizzazione delle strutture ospedaliere pubbliche e delle case di cura convenzionate debbono inoltre prevedere la predisposizione di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.

IV) In questo titolo sono previsti interventi per la formazione di nuove famiglie nel senso della agevolazione di mutui per l'acquisto o il recupero di alloggi da adibire alle famiglie di nuova istituzione.

I canoni di locazione di appartamenti concessi a famiglie di nuova formazione sono esenti dall'Irpef, in varia misura.

V) Sono disciplinati interventi economici e tributari a favore della famiglia, richiamando anzitutto l'utilizzo della Cassa unica assegni familiari esclusivamente alla sua finalità.

Assegno mensile per i figli fino a tre anni di età: assegno per i figli che frequentano la scuola, dalla materna all'università; assegno alle famiglie a basso reddito, sino al raggiungimento del minimo vitale familiare: maggiorazione degli assegni in corrispondenza di speciali difficoltà familiari.

Un altro punto si riferisce al trattamento tributario sul reddito familiare. È prevista l'iscrizione delle casalinghe alla assicurazione obbligatoria Inps.

VI) L'ultimo titolo riguarda le attribuzioni del Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con il compito di promuovere e indirizzare le iniziative a livello nazionale e regionale a favore delle politiche familiari.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

PRINCÌPI E FINALITÀ

ART. 1.

1. Lo Stato predispone e attua una organica e integrata politica per promuovere e sostenere il diritto della famiglia al libero svolgimento delle sue riconosciute funzioni, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione.

2. Lo Stato riconosce e sostiene come soggetto la famiglia fondata a norma dell'articolo 29 della Costituzione, o comunque fondata su vincoli di parentela o filiazione o adozione, e orienta a tale fine le politiche sociali, economiche, di lavoro e di organizzazione dei servizi.

TITOLO II

INTERVENTI INTEGRATI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ

CAPO I.

RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ.

ART. 2.

1. Lo Stato riconosce il valore sociale della maternità e della paternità e promuove interventi e sostegni di natura culturale, sociale, sanitaria ed economica al fine di privilegiare la scelta della maternità e della paternità.

CAPO II.

INTERVENTI IN SOSTEGNO DELLA SCELTA DI
MATERNITÀ E PATERNITÀ.

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome disciplinano gli interventi di cui all'articolo 2 nel rispetto dei seguenti principi:

a) tutela della gravidanza dal concepimento fino al parto mediante l'organizzazione di servizi sanitari efficienti e diversificati che garantiscano il rispetto delle esigenze anche psicologiche della madre, del padre e della famiglia, tenendo conto degli interventi psicologici necessari a valorizzare il protagonismo materno;

b) tutela della gestante in difficili condizioni sociali dal momento del concepimento fino al raggiungimento di un accettabile livello di vita, della madre e del figlio, mediante la corresponsione di aiuti economici o di altro genere, la predisposizione di strutture di accoglienza adeguate alle esigenze specifiche, l'esenzione totale dal costo di frequenza degli asili nido e delle scuole materne, l'assistenza domiciliare, agevolazioni per l'assegnazione di case popolari.

2. Gli obiettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono perseguiti anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, associazioni pubbliche e private aventi tra i fini statutari la tutela della vita nascente e della maternità.

CAPO III.

TEMPI DI LAVORO E TEMPI DELLA FAMIGLIA.

ART. 4.

1. Lo svolgimento del diritto-dovere di educare i figli attribuito ai genitori dall'articolo 30 della Costituzione è reso con-

cretamente possibile dal riconoscimento del valore sociale del tempo familiare. A tal fine le regioni, le province autonome e gli enti locali, nella programmazione e nell'organizzazione dei servizi individuano modalità di tutela del tempo familiare.

ART. 5.

1. Il coordinamento degli orari di apertura al pubblico di tutti i servizi educativi, sociali e sanitari previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è esplicitato anche mediante l'armonizzazione degli orari dei servizi tra loro collegati, in modo da consentirne la piena fruizione anche da parte di coloro che lavorano.

ART. 6.

1. Dopo l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. — 1. La lavoratrice madre o il lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ha diritto di usufruire dell'orario flessibile di lavoro secondo le norme previste dal contratto collettivo nazionale o aziendale, fino al compimento del terzo anno di età del bambino. Tale diritto spetta anche a coloro che abbiano in affidamento un minore nei primi tre anni dalla data di affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione ».

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto il seguente comma:

« Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro dell'amministrazione di appartenenza e secondo quanto previsto dall'articolo 10-*bis* della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ».

ART. 7.

1. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre ha diritto ad assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4, fino al compimento del secondo anno di vita del bambino, con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale diritto spetta altresì a coloro che abbiano in affidamento un minore di età superiore ai due anni, per un anno dalla data di inizio dell'affidamento, anche ove sia intervenuta l'adozione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno inoltre alternativamente diritto ad assentarsi dal lavoro durante la malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico.

3. I periodi di assenza di cui ai commi 1 e 2 sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Gli oneri previdenziali relativi al secondo anno di assenza sono posti a carico della Cassa unica assegni familiari ».

ART. 8.

1. Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) quando la pluralità di sedi di servizio dell'azienda o la notevole distanza della residenza abituale della lavoratrice dal luogo di lavoro sia ritenuta pregiudizievole alla salute della donna e del bambino ».

2. Al citato articolo 5 della legge n. 1204 del 1971, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'accertamento medico di cui al primo comma ed il rilascio della relativa certificazione debbono avvenire con modalità tali da non pregiudicare la salute della donna in gravidanza ».

ART. 9.

1. All'articolo 5 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« A tutte le lavoratrici gestanti, anche non dipendenti da aziende manifatturiere, è vietato il lavoro dalle ore 24 alle ore 6 ».

ART. 10.

1. Nel primo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, le parole: « 80 per cento della retribuzione » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento della retribuzione ».

ART. 11.

1. Le lavoratrici che all'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione o abbiano prestato attività lavorativa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato a durata determinata per almeno 78 giorni nei dodici mesi precedenti e per i quali siano stati versati o siano dovuti i contributi previdenziali, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di maternità di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, qualora non versino in una delle ipotesi disciplinate dall'articolo 17 della medesima legge n. 1204 del 1971.

2. L'indennità di cui al comma 1 è calcolata nella misura del 100 per cento della retribuzione media percepita durante il periodo di lavoro.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità per l'inoltro della domanda e per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 1.

CAPO IV.

GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP.

ART. 12.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Agli effetti della presente legge sono considerati minori portatori di *handicap* i soggetti che rientrano nella previsione di cui agli articoli 1 e 3 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nonché coloro che fin dalla nascita rivelino minorazioni fisio-psichiche o che abbiano difficoltà a svolgere le funzioni proprie della loro età ».

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — 1. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, nonché gli affidatari che, a giudizio delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1-bis della presente legge, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati ».

ART. 14.

1. Dopo l'articolo 10-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il seguente:

« ART. 10-ter. — 1. I genitori anche adottivi, nonché gli affidatari di portatori di *handicap* di cui all'articolo 1-bis hanno diritto, alternativamente, da uno a tre giorni di permessi mensili, fruibili anche in maniera continuativa nel corso dell'anno, a condizione che il portatore di

handicap sia o meno ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. A tali permessi si applicano le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 7 della presente legge e negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto ad essere adibiti a turni di lavoro meno gravosi e di svolgere le proprie mansioni con modalità atte a facilitare l'assistenza al portatore di *handicap*, presso la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ».

CAPO V.

TUTELA DEL TEMPO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ.

ART. 15.

1. I lavoratori hanno diritto, per gravi e documentati motivi familiari, quali la grave malattia del coniuge, del figlio, di un parente o affine entro il terzo grado, ad un congedo fino a trenta giorni per ciascun anno.

2. Le assenze di cui al comma 1 non danno luogo a retribuzione, ma sono coperte da contributi figurativi ai fini previdenziali e sono computate nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

ART. 16.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 15 si applicano anche ai lavoratori a tempo parziale.

ART. 17.

1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo sociale per i genitori lavoratori. Il Fondo è alimentato a decorrere dal 1° gennaio 1992 mediante prelievo dai redditi del lavoratore dipendente, dal reddito del lavoratore autonomo e dai redditi di impresa pari allo 0,50 per cento.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 7, 10, 12, 14, 15, 16 e 17, a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzazione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.

ART. 18.

1. I lavoratori hanno diritto ad aspettative per ragioni di famiglia per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a ventiquattro, ripetibili fino al raggiungimento di sessanta mesi nell'intera vita lavorativa.

2. Le aspettative di cui al comma 1 non comportano diritto a retribuzione e non sono computate nell'anzianità di servizio, neppure ai fini previdenziali.

3. I periodi di cui al comma 1 possono essere recuperati attraverso il prolungamento del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni legislative e contrattuali che stabiliscono l'età di collocamento al riposo obbligatorio.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si cumulano con quelle di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

ART. 19.

1. I lavoratori che intendono avvalersi del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 15 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo stesso o, in caso di urgenza, entro ventiquattro ore dall'inizio dell'assenza, con esibizione di idonea certificazione.

2. I lavoratori che intendono avvalersi dell'aspettativa di cui all'articolo 18 devono darne comunicazione al datore di lavoro almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'aspettativa stessa.

ART. 20.

1. In sostituzione dei lavoratori assenti ai sensi della presente legge è consentito fare ricorso all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato, se-

condo quanto previsto all'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230.

ART. 21.

1. Il nono comma dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Ricorrendone i presupposti, l'anticipazione può essere richiesta ed ottenuta anche più volte nel corso del rapporto di lavoro, per quote che complessivamente non superino il limite del 70 per cento di cui al sesto comma e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto ».

ART. 22.

1. Il lavoratore assunto a tempo pieno può chiedere in qualsiasi momento, anche per esigenze familiari quali la cura dei figli e dei minori in affidamento o di familiare ammalato, di trasformare il suo rapporto di lavoro in un rapporto a tempo parziale, secondo la disciplina prevista dalla legge.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinati:

a) i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, in modo da renderli proporzionali all'orario del lavoro a tempo parziale;

b) le modalità di calcolo della pensione e dell'indennità di fine rapporto nel caso in cui a periodi di lavoro a tempo pieno si siano alternati periodi di lavoro a tempo parziale.

ART. 23.

1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nella destinazione della sede di servizio dei propri dipendenti debbono attenersi a criteri che salvaguardino l'unità del nucleo familiare.

ART. 24.

1. È riconosciuto il valore sociale del lavoro casalingo come lavoro prestato all'interno del proprio nucleo familiare per il benessere, la qualità della vita e lo sviluppo armonico dei suoi membri e di conseguenza della società.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione di un Fondo per favorire la costituzione e la gestione di cooperative di donne casalinghe, secondo modalità che consentano di fruire del Fondo sociale europeo. Le cooperative possono essere sia di produzione e lavoro che di solidarietà sociale.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome predispongono strumenti idonei a favorire il reinserimento della donna casalinga nel mondo del lavoro, mediante meccanismi che ne favoriscano il collocamento e riservando una percentuale dei posti disponibili presso i corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale istituiti per settori per i quali vi sia una effettiva domanda di lavoro.

TITOLO III

SERVIZI ALLA FAMIGLIA

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 25.

1. Lo Stato riconosce e sostiene la famiglia come soggetto dell'educazione, dell'assistenza e del sistema dei servizi sociali, come unità essenziale dei servizi primari e come ambito di riferimento per i servizi pubblici e privati.

ART. 26.

1. Gli interventi socio-assistenziali in favore dei singoli sono realizzati — nei limiti del possibile — con la cooperazione

della famiglia e tendono prioritariamente a mantenere la persona nel proprio nucleo familiare o a favorirne il rientro.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali perseguono l'integrazione dei servizi pubblici con le strutture del privato sociale e valorizzano altresì tutte le iniziative di solidarietà familiare e parentale nonché di tutte le forme associative, cooperative e di mutuo aiuto ad esse collegate, in modo da realizzare un sistema socio-assistenziale flessibile e articolato.

3. Lo Stato, le regioni e le province autonome riconoscono e favoriscono l'associazionismo e la cooperazione tra le famiglie e prevedono una rappresentanza della realtà associativa a base familiare nelle commissioni investite dell'esame di problemi sociali e negli organismi che predispongono la programmazione in materia sociale. Promuovono inoltre l'istituzione di apposite consulte della famiglia con rappresentanza di associazioni, volontariato e cooperazione a base familiare.

ART. 27.

1. Le regioni e le province autonome riservano particolari forme di sostegno economico o di altro genere e programmi personalizzati di aiuto e di speciali servizi alle famiglie che vivono in ambienti rurali, nelle zone montane e che comunque vengono a trovarsi in condizione di marginalità abitativa e logistica.

2. Il sostegno alle famiglie che vivono in tradizionali insediamenti sparsi deve anche considerarsi come concreto sostegno per la valorizzazione del territorio.

ART. 28.

1. In favore delle famiglie che si assumono l'onere dell'assistenza di persone che per ragioni di età avanzata, di salute, di mancata integrazione sociale, non sono in grado di provvedere a se stesse, salvo l'eventuale sostegno economico e gli interventi di assistenza domiciliare, sono realizzati interventi di sostegno che le sollevino dai compiti di assistenza per

orari settimanali predeterminati e per almeno un periodo annuale non inferiore alle due settimane.

ART. 29.

1. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi è prevista la tutela dei soggetti privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere loro, mediante la realizzazione di strutture di accoglienza di pronto intervento, promuovendo nei loro confronti le forme di tutela giuridica previste dalla legge e favorendo il loro inserimento in famiglie, nuclei di tipo familiare, ambienti comunitari idonei e residenze assistite liberamente scelti.

ART. 30.

1. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi, i piani socio-assistenziali regionali devono prevedere interventi mirati al sostegno psicologico, socio-assistenziale ed economico per le famiglie considerate, secondo le linee dei rispettivi piani, in difficoltà o a rischio, attraverso progetti personalizzati, integrati tra competenze di diversi livelli istituzionali e coordinati con le risorse del privato sociale.

2. Al fine di cui al comma 1, i servizi di base quali distretti, consultori, segretariato sociale comunale, assumono il compito di individuare le condizioni di rischio, di identificare le famiglie che si trovano in condizioni di difficoltà e di attivare le prime iniziative per favorire l'accesso ai servizi da parte delle famiglie stesse; in conseguenza realizzano l'attivazione dei servizi e la presa in carico del nucleo familiare attraverso la predisposizione e l'attuazione dei programmi personalizzati di cui al comma 1.

3. Nell'attuazione dei programmi personalizzati è data precedenza alle famiglie alle quali appartengono persone con specifiche difficoltà quali la condizione di tossicodipendenza, di *handicap* gravissimo, di malattia mentale.

ART. 31.

1. Le regioni e le province autonome promuovono e valorizzano l'assistenza domiciliare in tutti i settori di intervento sociale e sanitari e stabiliscono criteri e modalità per renderla accessibile in alternativa al ricovero in caso di patologie assistibili a domicilio.

2. L'assistenza domiciliare si realizza come progetto integrato socio-assistenziale sanitario con la possibilità di fruire dell'apporto di strutture e di servizi assistenziali e sanitari presenti nel territorio.

ART. 32.

1. La tassa di cui all'articolo 5, comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta alla metà per le seguenti categorie di veicoli:

a) scuolabus di proprietà di enti pubblici, enti legalmente riconosciuti o comunque, ancorché privati, che svolgono funzioni di interesse sociale per l'infanzia o la famiglia;

b) autoveicoli per trasporto di persone appartenenti ad enti o privati che trasportano minori fino a 16 anni per motivi di salute, sociali o di assistenza, ovvero autovetture private di proprietà di capi famiglia aventi nel proprio nucleo familiare almeno quattro figli in età soggetta, alla scuola dell'obbligo e con reddito non superiore a lire 45.000.000.

2. La riduzione della tassa di cui al comma 1 è applicabile a favore dei soggetti proprietari dei veicoli indicati, previa esibizione all'ufficio esattore dell'ACI di attestato rilasciato dalla prefettura competente per il luogo di residenza o di sede del soggetto intestatario del veicolo.

3. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare con proprio decreto norme di esecuzione per l'applicazione del presente articolo.

CAPO II.

INTERVENTI DI PROMOZIONE E ASSISTENZA
ALLA FAMIGLIA.

ART. 33.

1. L'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il consultorio familiare è istituito al fine di offrire alle persone, alle coppie e alle famiglie consulenza e assistenza in ordine alla sessualità, alla maternità e paternità responsabili, alla promozione e al mantenimento di equilibrati rapporti interpersonali e familiari.

2. Il consultorio familiare, attraverso le diverse competenze ed avvalendosi della collaborazione di altre strutture e servizi educativi, sociali e sanitari pubblici e privati esistenti sul territorio, garantisce:

a) la realizzazione di interventi formativi ed informativi in ordine alla sessualità, al fine di favorire l'armonico sviluppo psico-affettivo della persona e promuovere una coscienza responsabile in ordine alla procreazione;

b) l'assistenza psicologica e sociale in vista della paternità e maternità responsabili;

c) l'informazione alle donne, finalizzata anche alla tutela della salute del nascituro, sui fattori di rischio e di nocività collegati alle attività prestate nei luoghi di lavoro e nell'ambiente domestico;

d) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i mezzi idonei a favorire o a prevenire la gravidanza e a prevenire l'aborto;

e) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile, nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

f) la tutela della salute psico-fisica della coppia con particolare riferimento alla prevenzione e cura dei fattori patologici connessi alla sessualità, alla consulenza genetica per la prevenzione delle malattie ereditarie, alla diagnosi precoce di malattie veneree e del virus HIV e delle sue conseguenze, all'individuazione delle gravidanze a rischio e alla prevenzione delle cause patogene che influiscono sul decorso della gravidanza;

g) la tutela e il sostegno della vita umana fin dal suo concepimento e la promozione del benessere psico-fisico, anche attraverso piani personalizzati, della donna, della coppia e del bambino;

h) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza in ordine alle problematiche inerenti ai rapporti interpersonali e all'educazione dei figli;

i) l'individuazione delle famiglie a rischio e l'avvio ai servizi competenti per il pronto intervento nel caso di violenza e di abusi nella famiglia;

l) l'informazione e la consulenza legale in materia di diritto di famiglia nonché di adozione e affidamento di minori e di parità tra uomo e donna;

m) l'assistenza psicologica e sociale anche su richiesta dell'autorità giudiziaria minorile e ordinaria in materia di affidamento, di adozione, di separazione dei coniugi ed ammissione al matrimonio dei minori.

3. Gli interventi di formazione e di informazione di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1 sono realizzati d'iniziativa del consultorio o su richiesta di almeno dieci utenti.

4. Ogni consultorio è tenuto a presentare alla regione la relazione annuale sull'andamento dell'attività, rispetto ad alcuni indicatori, quali il tasso di natalità, la fecondità, l'abortività, la morbilità e la mortalità, individuandone alcune cause specifiche, i casi di separazione dei coniugi, di divorzio ed altre possibili difficoltà riguardanti la coppia e la famiglia ».

ART. 34.

1. L'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in possesso di titoli specifici in una delle seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia, giurisprudenza, assistenza sociale, ostetricia, nonché dell'abilitazione, ove prescritta, all'esercizio professionale.

2. Il personale del consultorio familiare può essere integrato da altri specialisti che si avvalgono di un contratto di consulenza.

3. Gli operatori del servizio operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collaborazione con gli altri operatori dei servizi pubblici e privati, sanitari e sociali presenti sul territorio ».

ART. 35.

1. Dopo l'articolo 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Al fine di realizzare gli obiettivi propri del servizio di cui alla presente legge le regioni e le province autonome promuovono annualmente iniziative per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale che opera nell'ambito del servizio stesso e nei servizi privati convenzionati, soprattutto in ordine al metodo della consulenza familiare e al lavoro di gruppo, con l'obiettivo di far acquisire un'ottica consulenziale, che salvaguardi l'interdisciplinarietà dell'approccio e contribuisca ad evidenziare il momento preventivo-formativo dell'intervento consultoriale ».

ART. 36.

1. All'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora i consultori di cui alla lettera b) dell'articolo 2 presentino i requi-

siti richiesti dalla presente legge e dalle leggi regionali, sono obbligatoriamente inseriti nella programmazione di cui al primo comma, mediante convenzione che potrà riguardare tutte le funzioni consultoriali o parte di esse ».

ART. 37.

1. In sede di colloquio e di certificazione a seguito di richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, tutti i soggetti abilitati al rilascio della certificazione stessa sono tenuti ad informare la donna o la coppia dell'esistenza degli interventi di cui all'articolo 3 e ad attivarsi per facilitare al massimo l'accesso ai relativi servizi.

CAPO III.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FUNZIONI SOCIALI DELLA FAMIGLIA.

ART. 38.

1. All'articolo 1, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, le parole: « e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro » sono abrogate.

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1977, n. 1044, sono aggiunti i seguenti:

« L'asilo nido concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio del bambino, integrandosi con gli altri servizi socio-assistenziali e sanitari per l'infanzia ed in particolare con la scuola materna.

Ove gli asili nido del territorio non siano sufficienti a soddisfare la domanda, hanno carattere prioritario le ammissioni di bambini in situazioni di rischio ».

ART. 39.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. Le strutture ed i servizi dell'asilo nido non destinati al ri-

cevimmento dei bambini e comunque negli orari e nei giorni in cui i bambini stessi non sono presenti, possono essere utilizzati per altre esigenze, esistenti sul territorio con particolare riferimento ai servizi per la prima infanzia, agli interventi informativi sull'alimentazione, l'igiene, la cura del bambino, come centri di aggiornamento e di tirocinio per il personale addetto all'assistenza domiciliare e per il personale che intende operare nei servizi per la prima infanzia ».

ART. 40.

1. Al numero 1) dell'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in particolare, la regolamentazione dell'orario garantisce la possibilità della massima presenza del bambino in seno alla propria famiglia consentendo la fruizione dell'asilo nido anche a tempo parziale; ».

ART. 41.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, è inserito il seguente:

« ART. — 6-bis. 1. La gestione degli asili nido può essere affidata anche ad enti o cooperative senza fini di lucro, convenzionati con la regione, purché rispondenti alla normativa regionale ».

2. Dopo l'articolo 2-bis della legge n. 1044 del 1971 è inserito il seguente:

« ART. — 6-ter. 1. Quando esigenze locali lo richiedono, sulla base delle richieste avanzate dai comuni e consorzi di comuni, nella elaborazione dei piani annuali degli asili nido le regioni possono prevedere l'apertura di asili nido con dimensioni ridotte (micronido) come sedi aggregate a scuole materne o primarie oppure ad altre strutture idonee adibite per servizi per l'infanzia.

2. Il micronido si avvale dei servizi e del personale di sorveglianza della strut-

tura cui è aggregato, sulla base di convenzioni stipulate tra i comuni e l'ente gestore della struttura.

3. Il comune favorisce e sostiene inoltre le iniziative per la realizzazione di asili nido con dimensioni ridotte assunte da privati, aventi i requisiti previsti dalla presente legge ».

3. Dopo l'articolo 6-ter della legge n. 1044 del 1971, è inserito il seguente:

« ART. — 6-quater. 1. Il personale degli asili nido è dipendente dell'ente gestore del servizio ».

ART. 42.

1. Le regioni e le province autonome istituiscono per ogni comune capoluogo un servizio centralizzato di trasporto neonatale con base operativa nella divisione di terapia intensiva neonatale di un ospedale.

2. I presidi sanitari pubblici e privati, fermo restando l'obbligo di garantire condizioni sanitarie pienamente adeguate, favoriscono il miglioramento delle condizioni ambientali e l'utilizzazione delle *équipes* e del personale di assistenza, al fine di sostenere anche psicologicamente la donna partoriente. A tal fine garantiscono l'accesso e la permanenza, prima, durante e dopo il parto, di un familiare o altra persona espressamente richiesti dalla donna, nonché il mantenimento del neonato presso la madre, ove la madre stessa lo richieda. L'impianto strutturale e organizzativo dei reparti di ostetricia e di patologia neonatale è adeguato a tali obiettivi.

ART. 43.

1. Le regioni e le province autonome finanziano progetti sperimentali sulla assistenza domiciliare alla donna in gravidanza e alla donna in gravidanza a rischio, secondo un preciso protocollo stilato dalle regioni e dalle province autonome stesse.

ART. 44.

1. Gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate organizzano le proprie strutture in modo da garantire la permanenza nell'arco delle 24 ore di uno dei genitori, o di loro sostituto, presso il reparto di ricovero del bambino ospedalizzato. L'organizzazione delle strutture prevede inoltre la predisposizione di un servizio scolastico per bambini lungodegenti.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE
DI NUOVE FAMIGLIE

ART. 45.

1. Lo Stato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 31 della Costituzione, agevola e sostiene la formazione di nuove famiglie.

ART. 46.

1. Fermi restando i benefici previsti dalla legislazione vigente, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 500 miliardi di lire, destinato alla concessione di mutui per l'acquisto e l'eventuale contestuale recupero di alloggi da adibire ad abitazione propria delle famiglie di nuova istituzione.

ART. 47.

1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 46 le coppie il cui componente più anziano non superi i 35 anni di età, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) aver contratto matrimonio nei cinque anni antecedenti la data della richiesta di agevolazione, ovvero contrarlo

non oltre un anno successivo alla delibera di concessione, rimanendo l'erogazione subordinata all'effettiva celebrazione del matrimonio;

b) godere di reddito familiare complessivo annuo non superiore a lire 35.000.000, al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

c) non essere proprietari di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune nel cui ambito si intende utilizzare il mutuo e fissare la residenza familiare;

d) non aver fruito di agevolazioni, previste da leggi statali o regionali o da provvedimenti di enti locali, dirette all'acquisizione di abitazione, fatte salve quelle di natura tributaria.

2. Il reddito di cui al comma 1, lettera b), se riferito a famiglie in formazione, è comprensivo dei redditi di ciascun componente la coppia, al netto degli oneri previdenziali e fiscali.

3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b), è aumentato di lire 2.000.000 per ciascun figlio e per ciascun anziano convivente a carico.

4. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera b), è annualmente aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in misura percentuale pari alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente.

ART. 48.

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per gli affari sociali, dei lavori pubblici, del tesoro e delle finanze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che disciplini la concessione dei mutui a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 47, secondo i principi fissati

per i mutui in favore dei lavoratori dipendenti dalla legge 18 dicembre 1986, n. 891, attenendosi ai seguenti ulteriori criteri:

a) i mutui devono essere concessi su tutto il territorio nazionale;

b) le rate di ammortamento costanti, comprensive di capitale ed interessi, non devono comunque superare il 20 per cento dei redditi annui cumulativamente percepiti dai componenti del nucleo familiare, risultanti dalle attestazioni rilasciate dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o da copia delle denunce dei redditi che, sottoscritte dagli autori, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente mutuante deve essere autorizzato a chiedere agli uffici delle imposte informazioni sui redditi dei componenti del nucleo familiare;

c) le rate di ammortamento costanti sono deducibili dal reddito imponibile;

d) l'importo dei mutui deve essere commisurato al reddito del nucleo familiare e non superare l'importo di lire 100 milioni;

e) deve essere prevista la possibilità di estinzione anticipata del mutuo dopo dieci anni dall'acquisto dell'alloggio, con facoltà, in tal caso, di alienarlo e con divieto di accesso ad altre agevolazioni per l'acquisto di abitazioni, da chiunque concesse, ad eccezione di quelle fiscali;

f) per il caso di trasferimento del nucleo familiare deve essere prevista la possibilità di cedere l'alloggio ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891, e di ottenere, ove sussistano le condizioni di reddito e di mancanza di adeguato alloggio, in deroga ai limiti di età e di pregressa durata del matrimonio, un mutuo per l'acquisto dell'abitazione nella nuova residenza;

g) deve essere prevista una forma di assicurazione obbligatoria che preveda

l'estinzione totale del mutuo in caso di morte dei beneficiari e l'estinzione parziale proporzionale in caso di morte di uno solo di più beneficiari.

ART. 49.

1. Il 50 per cento del reddito annuo derivante dai canoni di locazione di appartamenti concessi in locazione a famiglie di nuova formazione non concorre alla formazione del reddito assoggettato, a condizione che il contratto sia stato registrato, per un periodo non superiore ad anni cinque.

2. Decade automaticamente dal beneficio di cui al comma 1 il proprietario che contravvenga alle disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni.

3. I canoni di locazione sono deducibili dal reddito imponibile delle famiglie di nuova formazione che godano del reddito di cui all'articolo 47, commi 1, lettera b), e 2, nella misura del 50 per cento, per un periodo non superiore ad anni cinque.

ART. 50.

1. Qualora il nucleo familiare conseguentemente alla nascita o all'adozione di figli, abbia necessità di acquistare una abitazione più adeguata, gli oneri fiscali relativi alla vendita della prima abitazione, alla permuta o all'acquisto della nuova, sono ridotti alla metà. Il beneficio si applica solo in caso di vendita della abitazione originaria.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche nel caso di documentate accoglienze di parenti anziani, che risultino effettivamente conviventi col nucleo familiare almeno da un anno al momento dell'acquisto di nuova abitazione.

3. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'articolo 49 e dal presente articolo è istituito un apposito fondo di lire 35.000.000.000 annui a partire dal 1992.

4. Il fondo è alimentato mediante corrispondente diminuzione del fondo costituito dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1986, n. 891.

TITOLO V

INTERVENTI ECONOMICI E TRIBUTARI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

CAPO I.

PRINCIPI GENERALI.

ART. 51.

1. Lo Stato, nell'attuare le politiche di sostegno economico a favore della famiglia, integra gli interventi finalizzati all'eliminazione della povertà con le misure tendenti al riconoscimento dei particolari carichi sociali dovuti alla numerosità o alle caratteristiche proprie dei membri di alcune famiglie.

CAPO II.

PROVVIDENZE.

ART. 52.

1. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, le persone di età non inferiore ai venticinque anni e non superiore ai quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze dei terzi od autonoma o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia possono ottenere, a domanda, l'i-

scrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a diciotto anni.

2. Sono escluse dalla facoltà di cui al comma 1 le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al medesimo comma 1 o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricognizione delle posizioni assicurative.

3. Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al comma 1, per il versamento dei contributi, per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e per la misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modifiche ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

ART. 53.

1. Ai fini del diritto alle prestazioni di cui all'articolo 54, il reddito familiare è costituito dal reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare composto da genitori, figli, ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi, con l'esclusione dell'indennità di fine rapporto.

2. Anche se conviventi, possono considerarsi esclusi a loro richiesta dal numero dei componenti il nucleo familiare, e in tal caso i loro redditi non concorrono alla determinazione del reddito familiare, i figli, i fratelli e le sorelle maggiorenni, nonché gli ascendenti.

3. Ricorrendone le condizioni, le prestazioni di cui all'articolo 54 spettano anche alle persone che vivono sole.

4. Ai fini del comma 1 i redditi da lavoro dipendente che concorrono alla

formazione del reddito familiare sono conteggiati nella misura del 60 per cento del loro ammontare.

5. Il diritto alle prestazioni di cui all'articolo 54, legate al reddito, sussiste nel caso in cui la somma dei redditi da lavoro dipendente o autonomo o da prestazioni previdenziali o da pensioni derivanti da lavoro dipendente o autonomo assoggettabile all'IRPEF, nonché dai redditi esentati dall'IRPEF per i quali i singoli componenti sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, sia superiore all'80 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

ART. 54.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti l'utilizzo della Cassa unica assegni familiari per prestazioni a favore delle famiglie, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) corresponsione alle famiglie di un assegno mensile per i figli fino a tre anni di età. Gli aventi diritto vengono individuati mediante comparazione del reddito familiare diviso per il numero dei componenti, con il reddito medio individuale annuale calcolato dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente;

b) mantenimento del rapporto assicurativo e attribuzione dei relativi contributi a favore del coniuge che rinunci al lavoro dipendente per ragioni di cura dei figli fino a sei anni di età;

c) corresponsione alle famiglie con reddito medio basso di un assegno per i figli che frequentano la scuola, dalla materna all'università. Gli aventi diritto vengono individuati mediante comparazione del reddito familiare diviso per il numero dei componenti, con il reddito medio individuale annuale calcolato dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente;

d) corresponsione di un assegno alle famiglie a basso reddito sino al raggiun-

gimento del minimo vitale familiare, intendendosi per minimo vitale familiare il reddito familiare che diviso per il numero dei componenti risulti non inferiore al 50 per cento del reddito medio individuale calcolato dall'ISTAT per l'anno immediatamente precedente;

e) elevazione dello scaglione massimale di reddito ai fini del diritto alla corresponsione dell'assegno di cui alla lettera d) ed elevazione dell'assegno medesimo per le famiglie che presentino le seguenti situazioni, per le quali il beneficio dovrà essere stabilito in ordine decrescente:

1) famiglie con un componente portatore di *handicap*;

2) famiglie composte da un solo genitore con figli minori a carico;

3) famiglie con un componente di oltre i 75 anni di età o di oltre i 65 anni di età se fisicamente non autosufficiente;

4) famiglie monoreddito con almeno tre figli minori a carico;

5) famiglie monoreddito composte da almeno cinque persone. La compresenza di più di una di dette circostanze dà titolo ad una ulteriore elevazione dello scaglione massimale di reddito;

f) elevazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

CAPO III.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEL REDDITO FAMILIARE.

ART. 55.

1. A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo delle

detrazioni di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, dal reddito complessivo netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota del reddito stesso ragguagliato ad un anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

a) del quindici per cento per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) del cinque per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età o permanentemente inabile al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedicato agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del cinque per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento;

c) dell'uno per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera b) del presente comma, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. La riduzione in termini di imposta derivante dall'applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a due milioni di lire né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 121.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1 non possiedano redditi propri per un ammontare complessivo superiore a tre milioni di lire al lordo degli oneri deducibili. Le stesse, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.

ART. 56.

1. I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta, all'atto dell'assunzione del rapporto di lavoro ovvero prima del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 55, comma 1, in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, lettera a), e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Il sostituto di imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche e integrazioni, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 55, comma 1, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 55 comma 2, della presente legge. Al raggiungimento dell'importo di lire due milioni in termini di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzione: il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica indicato all'articolo 55, comma 2, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 57.

1. Le spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto di libri di testo scolastici ed universitari, necessari al compimento del corso di studi al quale risulta iscritto uno dei membri della famiglia, possono essere dedotte dalla dichiarazione dei redditi.

2. Per garantire ai genitori la libera scelta delle istituzioni scolastiche ed educative statali e non statali per i propri

figli anche le spese sostenute per le tasse di iscrizione e di frequenza dei corsi di istruzione presso le scuole riconosciute e parificate di ogni ordine e grado sono deducibili dall'imponibile fiscale, alle condizioni stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO IV.

NORMA TRANSITORIA.

ART. 58.

1. Per gli anni 1991 e 1992 gli importi dell'assegno al nucleo familiare di cui alla tabella prevista all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, sono aumentati del cinquanta per cento. A tal fine lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge sopracitato è integrato mediante la Cassa unica assegni familiari.

ART. 59.

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dal presente titolo viene impegnato il gettito annuale della Cassa unica assegni familiari dell'anno precedente.

TITOLO VI

COMPITI DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

ART. 60.

1. Il Dipartimento per gli affari sociali, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) coordina gli interventi di politica familiare dei singoli Ministeri e degli altri organi ed enti pubblici;

b) promuove l'attuazione nel territorio della Repubblica degli indirizzi formulati da organismi internazionali ai quali l'Italia partecipi;

c) promuove tramite il Dipartimento per gli affari regionali e i problemi istituzionali il coordinamento delle politiche familiari delle regioni.

2. Il Ministro per gli affari sociali dà il proprio concerto su tutti i provvedimenti di carattere generale o specifico concernenti le politiche familiari.

3. Il Ministro per gli affari sociali predispose per il Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il 30 giugno di ciascun anno. A tal fine le regioni entro il 30 maggio di ciascuno anno trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sulla situazione che fornisca tutti i dati relativi ai servizi, alle iniziative, alle convenzioni ed ai contributi in materia di politica familiare.